

	ALLEGATO 1 AL CODICE ETICO PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)	P-WB Ed. 1 del 10/02/25 Rev. 0 del 10/02/25 Pagina 1 di 6
---	--	--

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)

	ALLEGATO 1 AL CODICE ETICO PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)	P-WB Ed. 1 del 10/02/25 Rev. 0 del 10/02/25 Pagina 2 di 6
---	--	---

INDICE

1. OGGETTO.....	2
1.1 Segnalazione.....	2
1.2 Segnalazione anonima.....	2
1.3 Segnalazione aperta	2
1.4 Segnalazione riservata.....	2
1.5 Segnalazione in mala fede.....	2
1.6 Soggetti segnalanti	3
1.7 Soggetti segnalati	3
2. SCOPO	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
5. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	4
5.1 Segnalazione.....	4
5.2 Esame e valutazione delle segnalazioni	5
5.3 Tutela del segnalante	5
5.4 Tutele del segnalato	6

1. OGGETTO

1.1 Segnalazione

Qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico.

1.2 Segnalazione anonima

Quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

1.3 Segnalazione aperta

Quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

1.4 Segnalazione riservata

Quando l'identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

1.5 Segnalazione in mala fede

La segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

	ALLEGATO 1 AL CODICE ETICO PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)	P-WB Ed. 1 del 10/02/25 Rev. 0 del 10/02/25 Pagina 3 di 6
---	--	---

1.6 Soggetti segnalanti

I Destinatari del Codice Etico, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con l'Organismo di Vigilanza al fine di effettuare la segnalazione.

1.7 Soggetti segnalati

I Destinatari del Codice Etico che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico.

2. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai Destinatari del Codice Etico, ossia:

- Amministratore Unico;
- Componenti dell'OdV (ad oggi rappresentato dall'Amministratore Unico);
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Eurocompound e siano sotto il controllo e la direzione dell'Azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni all'Azienda, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile con Eurocompound (ad es. collaboratori continuativi; fornitori strategici; consulenti; fornitori; clienti).

La presente procedura è scaricabile dal sito dell'Azienda www.eurocompound.it.

	ALLEGATO 1 AL CODICE ETICO PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)	P-WB Ed. 1 del 10/02/25 Rev. 0 del 10/02/25 Pagina 4 di 6
---	--	---

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la violazione dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- violazioni del Codice Etico, delle procedure;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con fornitori o clienti.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di riferimento aziendali.

5. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1 Segnalazione

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 4, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

- Segnalazione aperta, attraverso l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@eurocompound.it ovvero mediante canale di posta tradizionale c/o sede di Eurocompound, Via Berettinazza 27/29 – 43010 Fontevivo (PR);
- Segnalazione, anche anonima, mediante l'apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso la sede di Eurocompound.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo): ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sebbene Eurocompound, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

	ALLEGATO 1 AL CODICE ETICO PROCEDURA DI SEGNALEZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)	P-WB Ed. 1 del 10/02/25 Rev. 0 del 10/02/25 Pagina 5 di 6
---	--	---

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

5.2 Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni interne quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni. In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni;
- istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle funzioni interne. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o confrontandosi con l'Assemblea dei Soci per procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all'Assemblea dei Soci.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

5.3 Tutela del segnalante

L'Azienda, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

	ALLEGATO 1 AL CODICE ETICO PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (WHISTLEBLOWING)	P-WB Ed. 1 del 10/02/25 Rev. 0 del 10/02/25 Pagina 6 di 6
---	--	---

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'OdV a responsabilità.

In particolare, l'Ente garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

5.4 Tutele del segnalato

In conformità con la normativa vigente, Eurocompound ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.